



# COMUNE DI CAPO DI PONTE

## Provincia di Brescia

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 in data 22/02/2010



**Il Segretario**

*F.to Stanzione Dott. Giovanni*

## **INDICE**

- Art. 1 – Generalità**
- Art. 2 – Sistemi di fognatura**
- Art. 3 – Nozione d’acque reflue domestiche**
- Art. 4 – Nozione d’acque reflue industriali**
- Art. 5 – Nozione d’acque reflue urbane**
- Art. 6 – Nozione di reti fognarie – di scarico in pubblica rete fognaria – d’impianto di depurazione – di trattamento appropriato**
- Art. 7 – Trattamento di rifiuti liquidi e d’acque reflue**
- Art. 8 – Obbligo d’allacciamento alla pubblica rete fognaria**
- Art. 9 – Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria**
- Art. 10 – Prescrizioni particolari**
- Art. 11 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale**
- Art. 12 – Obbligo di installazione del contatore per l’acqua**
- Art. 13 – Scarichi tassativamente vietati**
- Art. 14 – Scarichi derogabili**
- Art. 15 – Impianti di pretrattamento**
- Art. 16 – Accertamenti e controlli**
- Art. 17 – Richiesta di autorizzazione allo scarico**
- Art. 18 – Parere preventivo di accettabilità per insediamenti previsti in piani attuativi**
- Art. 19 – Modalità di rilascio dell’autorizzazione allo scarico**
- Art. 20 – Attivazione dello scarico**
- Art. 21 – Scarichi esistenti e scarichi nuovi di acque reflue industriali**
- Art. 22 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che s’immettono nella pubblica rete fognaria**
- Art. 23 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura munita di impianto di depurazione**
- Art. 24 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che s’immettono nella pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione**
- Art. 25 – Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali**
- Art. 26 – Servitù di passaggio e di fognatura**
- Art. 27 – Pretrattamento di scarichi particolari**
- Art. 28 – Immissione provvisorie**
- Art. 29 – Corretto e razionale uso dell’acqua**
- Art. 30 – Corrispettivo servizio di fognatura e depurazione**
- Art. 31 – Canone per le acque reflue domestiche**
- Art. 32 – Canone per le acque reflue industriali**
- Art. 33 – Riscossione della tariffa**
- Art. 34 – Oneri di istruttoria**

## **Art. 1 – Generalità**

Il presente regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e degli scarichi d'acqua reflue, domestiche ed industriali, nell'ambito del territorio del Comune di Capo di Ponte, ed ha per oggetto:

- le norme tecniche generali d'allacciamento e d'uso della pubblica rete fognaria;
- il procedimento d'autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nella pubblica rete fognaria;
- il controllo degli stabilimenti industriali, degli insediamenti di tipo residenziale e dei servizi allacciati alla pubblica rete fognaria per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, agli accertamenti in materia tariffaria;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- l'informativa sugli scarichi in recettori diversi dalla pubblica rete fognaria.

E' volto all'applicazione, anche graduale, delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni, e specialmente le prescrizioni tecniche generali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974; l'allegato n° 4 alla delibera 4/2/77 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; il D.P.C.M. 4 marzo 1996; nonché il D.lgs 152/99.

In particolare, il regolamento ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, le cui acque sono diverse da quelle reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento che recapitano nella pubblica rete fognaria, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e le infrastrutture degli impianti delle reti fognarie e di depurazione.

## **Art. 2 – Sistemi di fognatura**

Il sistema di fognatura sul territorio è suddiviso in:

- 1 – sistema misto
- 2 – sistema separato

Per sistema "misto" s'intende una rete di collettori convoglianti unitamente le acque reflue e meteoriche, come definite ai successivi articoli.

Il sistema separato può essere di due tipologie:

- rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
- rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue separatamente dalle eventuali acque di prima pioggia;

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve, di norma e salvo evidenti ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.

Ove per particolari condizioni locali il servizio risulti altrimenti irrealizzabile sui piani economico e tecnico, esso può essere in parte realizzato con il sistema misto, ed in parte con il sistema separato.

### **Art. 3 – Nozione d’acque reflue domestiche**

Agli effetti del presente regolamento s’intende per scarico d’acque reflue domestiche quello proveniente da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche.

### **Art. 4 – Nozione d’acque reflue industriali**

Agli effetti del presente regolamento per acque reflue industriali s’intende qualsiasi tipo d’acqua reflua scaricata da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

### **Art. 5 – Nozione d’acque reflue urbane**

Agli effetti del presente regolamento per acque reflue urbane s’intende acque reflue domestiche o il miscuglio d’acque reflue domestiche, d’acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

### **Art. 6 - Nozione di reti fognarie – di scarico in pubblica rete fognaria – d’impianto di depurazione – di trattamento appropriato**

Ai fini del presente regolamento s’intende per pubblica rete fognaria il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate sul suolo pubblico o gravato di servitù pubblica, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale, indipendentemente dalla loro lunghezza e dal recapito finale dello scarico, aventi le caratteristiche di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli scarichi nelle rete fognaria pubblica avvengono mediante allacciamento diretto o indiretto alla rete, tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza della rete fognaria privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria che convoglia uno o più scarichi esclusivamente da insediamenti, strade, aree, piazzali civili o produttivi di proprietà non pubblica, è a tutti gli effetti, se non presa in carico dal gestore, una rete fognaria privata e quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria è competenza del titolare della fognatura.

Per impianti di depurazione s'intende un complesso d'opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisici – meccanici e/o biologici e/o chimici.

Per trattamento appropriato s'intende il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento a seguito del quale lo scarico sia conforme alle disposizioni del D. Lgs 152/99.

### **Art. 7 – Trattamento di rifiuti liquidi e d'acque reflue**

E' vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.

Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D. Lgs 22/97.

Il gestore è, in ogni caso, autorizzato ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs 152/99, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla Legge 5 gennaio 1994 n. 36:

- rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del D. Lgs 152/99;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

Il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all'art. 12 del D. Lgs 22/97.

### **Art. 8 – Obbligo d'allacciamento alla pubblica rete fognaria**

Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria.

In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, tra il confine di proprietà e la pubblica rete fognaria, non superi i metri 50. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 50 m sarà facoltà del gestore imporre l'obbligo dell'allaccio alla pubblica fognatura. Compatibilmente con le disponibilità di risorse, il Comune farà quanto necessario per estendere progressivamente la rete fognaria alle zone non ancora servite e nelle quali siano prodotte

acque reflue. La generazione di tali disponibilità sarà aperta ai contributi volontari e liberi degli interessati o dei privati.

Eccezionalmente, i titolari di scarichi d'acqua reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica.

Il Comune, in accordo con l'eventuale Gestore determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari di scarichi attuali di acque reflue domestiche, debbono provvedere all'allacciamento alla pubblica fognatura, quando esistente, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, del permesso di costruire relativo alle opere fognarie.

### **Art. 9 – Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria**

L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal gestore della fognatura.

La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici va presentata in concomitanza della richiesta di permesso di costruire al Comune.

Il gestore rilascerà l'autorizzazione che formerà parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire.

Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono eseguite direttamente dal privato secondo le prescrizioni e sotto il controllo del gestore. L'utente dovrà comunicare al gestore, almeno 5 giorni prima, il giorno di realizzazione dell'opera, o quello dell'inizio dei lavori.

L'utente, prima dell'esecuzione dei lavori su suolo pubblico, dovrà presentare apposita cauzione dell'importo determinato dal Comune, comunicata prima della realizzazione dell'allacciamento, che verrà restituita a fine lavori previa verifica della regolare esecuzione dei lavori stessi e dei ripristini; in caso contrario il gestore utilizzerà tale importo per realizzare le opere necessarie per completare i lavori a regola d'arte. Il gestore si riserva la facoltà, in caso che l'importo della cauzione non sia sufficiente per effettuare i suddetti lavori, di richiedere la differenza all'utente.

### **Art. 10 – Prescrizioni particolari**

Le acque meteoriche dovranno, di norma, essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete fognaria delle acque piovane. Ove possibile dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria delle acque miste.

La rete pubblica per acque nere non potrà, di norma, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno d'autorizzazione da parte del Comune o del gestore.

## **Art. 11 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale**

La canalizzazione fognaria funziona a pelo libero. In casi particolari, e sempre per tratti di breve lunghezza, qualora i liquami da convogliare alla pubblica fognatura esistente provengano da locali o apparecchi posti ad una quota che, rispetto alla quota finale della condotta fognaria, sia tale da non consentire la immissione per gravità, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- si deve predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento;
- si deve installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso;

E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo, e eventualmente misura, in unico impianto di sollevamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

## **Art. 12 – Obbligo di installazione del contatore per l'acqua**

Gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti ritenuti idonei dal gestore per la misura della portata delle acque prelevate.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 32 del presente regolamento, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo e le imprese famigliari coltivatrici che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti uffici della Provincia e del Comune, e in copia al gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs 152/99 l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

### **Art. 13 – Scarichi tassativamente vietati**

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi art. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
- d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35 ° C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, capelli, carnicci, ecc...);
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischi per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) acque provenienti da cabine di verniciature, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente;
- j) reflui aventi temperature superiori a 35° C;

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e del gestore, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

### **Art. 14 – Scarichi derogabili**

Il gestore in seguito alla richiesta dell'utente, previa presentazione di idonea documentazione dimostrante le problematiche per il rispetto degli indici e dei criteri previsti dalla normativa in vigore, può concedere deroghe alle norme del presente regolamento.

## **Art. 15 - Impianti di pretrattamento**

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente prescritti dal gestore agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;

Tali impianti devono essere mantenuti attivi ed efficienti

## **Art. 16 – Accertamenti e controlli**

Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Comune, ai sensi dell'art. 26 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 1.

I dipendenti, incaricati del Comune preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'ente medesimo. Il titolare dello scarico, che dovrà esser preventivamente e con adeguato anticipo avvertito della visita di controllo, è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. Gli incaricati, dal canto loro, limiteranno la loro presenza nelle abitazioni e negli altri spazi privati al tempo strettamente necessario alle verifiche e nel rispetto della privacy dei luoghi e delle persone. Al termine della visita di verifica, da effettuarsi nei giorni lavorativi e nell'orario d'ufficio, gli incaricati rilasceranno al titolare dello scarico o chi per lui, una "relata di verifica".

Tale personale provvede al controllo degli insediamenti di tipo residenziale e di servizi nonché degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per gli accertamenti in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti d'accettabilità previsti dalla legislazione vigente.

Gli addetti al controllo assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona delegata, possono accedere a tutti i reparti in

cui si svolge il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto ai sensi del precedente art. 12, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi della pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla normativa a tutela della privacy.

Il soggetto gestore ha sempre facoltà di richiedere all'ASL, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il dubbio che non risultino rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico di inquinamento o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

#### **Art. 17 – Richiesta di autorizzazione allo scarico**

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 45 comma 1, D. Lgs 152/99.

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e cioè di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, prima dell'attivazione dello scarico, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al gestore ai sensi del D. lgs 152/99.

Il regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalla Regione nell'ambito della disciplina di cui all'art. 28, comma 1 e 2 del D. Lgs 152/99.

In deroga al comma 1 dell'art. 45 del D.lgs 152/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento (comma 4 art. 45 del D.lgs 152/99).

Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata all'ente competente.

Per gli insediamenti che cambiano destinazione, o che subiscono ampliamenti e ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al gestore una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa al permesso di costruire per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, predisposto dal gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

E' data facoltà ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbiano variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, di presentare soltanto un'auto certificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Sarà consentita tale procedura semplificata anche nel caso sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento.

#### **Art. 18 – Parere preventivo di accettabilità per insediamenti previsti in piani attuativi**

Per i tracciati, i dimensionamenti e gli scarichi nella pubblica rete fognaria da insediamenti previsti in piani attuativi, deve essere richiesto al Comune, da parte degli attuatori, un parere preventivo di accettabilità.

La progettazione della rete fognaria interna al piano attuativo, comprensiva delle reti d'allacciamento dei singoli lotti, dovrà essere eseguita dal richiedente.

La richiesta di parere preventivo di accettabilità dovrà essere corredata del progetto completo delle opere di fognatura che s'intendono realizzare.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani attuativi per quali il richiedente l'autorizzazione allo scarico ha indicato un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti od ai collettori esistenti.

Le opere, oggetto di parere preventivo, potranno essere realizzate, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del gestore, direttamente dal richiedente.

#### **Art. 19 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

Il gestore verifica l'effettiva natura degli scarichi, e cioè se dagli stessi provengano acque reflue industriali o comunque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; o se danno origine ad acque reflue domestiche o a esse assimilate in base alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento. Se del caso, il gestore può richiedere la documentazione aggiuntiva necessaria all'istruttoria della pratica.

Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio.

La disciplina regionale può prevedere, per specifiche tipologie di acque reflue domestiche, ove soggette ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 45, comma 7 D.Lgs 152/99.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D. Lgs 152/99 (tab. 5 dell'all. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare.

Il gestore cura, con l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, anche la verifica di quanto dichiarato nella domanda. Gli oneri derivanti da tali operazioni sono a carico del richiedente.

Il gestore, completata l'istruttoria nel termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Tale termine potrà essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Il Comune o il gestore provvedono al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel provvedimento autorizzativo potranno essere indicati i limiti d'accettabilità, nonché le specifiche norme e prescrizioni poste dal presente regolamento alle quali lo scarico dev'essere adeguato.

Per gli scarichi in pubbliche fognature di acque reflue domestiche, l'autorizzazione allo scarico può essere sostituita dal permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

Per gli scarichi domestici da edifici isolati ubicati in zone non servite dalla rete fognaria pubblica e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono recapiti in corpi d'acqua superficiali, ovvero sul suolo, o negli strati superficiali del sottosuolo il Sindaco, o il gestore, rilascia entro un anno una autorizzazione provvisoria sulla base della denuncia prevista dal D.lgs 152/99; trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

#### **Art. 20 – Attivazione dello scarico**

L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico e l'utente dovrà comunicarlo al gestore entro il termine di 15 giorni.

### **Art. 21 – Scarichi esistenti e scarichi nuovi di acque reflue industriali**

- 1) s'intendono come esistenti alla data d'entrata in vigore del D. Lgs 152/99, gli scarichi d'acqua reflue, industriali e domestiche che alla data del 13/06/1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- 2) s'intendono come nuovi alla data d'entrata in vigore del D.lgs 152/99, gli scarichi:
  - a) esistenti fisicamente ma per i quali l'obbligo di autorizzazione è scattato solo con la nuova disciplina e quindi per la legge sono considerati nuovi;
  - b) da attivare successivamente al 13 giugno 1999, data di entrata in vigore del D. lgs 152/99;

### **Art. 22 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che s'immettono nella pubblica rete fognaria**

Lo scarico d'acque reflue domestiche, ovvero quelle ad esse assimilate, nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi salvo il rispetto, per le attività con consistente uso di cucine e mense, delle prescrizioni relative al recupero degli olii e grassi animali e vegetali e loro idoneo smaltimento come rifiuti o come residui riutilizzabili.

Il gestore determinerà, in sede di rilascio del parere preventivo di accettabilità di cui al precedente art. 17, nelle zone di nuova lottizzazione e nei rifacimenti di edifici preesistenti, in base alla capacità dell'impianto di depurazione e della ricettività della rete fognaria, se gli insediamenti di tipo residenziale e di servizi debbano essere muniti di trattamento preliminare dello scarico (fosse Imhoff ecc...) o se tale trattamento possa essere by-passato e i relativi impianti messi fuori servizio previa pulizia, disinfezione e demolizione (o, in alternativa, riempiti con materiale inerte costipato).

Per gli scarichi già esistenti il gestore provvederà, previa verifica tecnica, ad individuare e prescrivere i necessari trattamenti preliminari allo scarico, oppure l'eventuale disattivazione degli impianti di pretrattamento quali le fosse biologiche, vasche imhoff, pozzi ed altri dispositivi di dispersione nel terreno, e simili manufatti (previa pulizia, disinfezione e demolizione o, in alternativa, riempimento con materiale inerte costipato), da realizzarsi a spese del privato richiedente.

### **Art. 23 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura munita di impianto di depurazione**

Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali da parte degli edifici nuovi o preesistenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, nelle pubbliche reti fognarie del territorio comunale munite d'impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

- 1- ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99;
- 2- qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'allegato 5 del D. Lgs 152/99;

3- per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D. Lgs 152/99 e s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella medesima tabella;

4- per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs 152/99 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D. Lgs n. 22/97, e successive modifiche e integrazioni. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs 152/99, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati.

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere, di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche di cui all'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 24 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che s'immettono nella pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione**

Il recapito nelle pubbliche reti fognarie del territorio comunale non affluenti ad impianti di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme.

Gli scarichi di acque reflue industriali limitatamente a quelle assimilabili alle acque reflue domestiche, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica rete fognaria, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiore a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzato con le tradizionali pratiche d'uso delle fosse tipo Imhoff.

Tutti gli scarichi delle acque reflue industriali devono comunque rispettare i limiti quantitativi dell'allegato 5 del d. lgs 152/99

Possono derogare da tale obbligo, su autorizzazione:

- gli insediamenti esistenti, di tipo residenziale e gli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, o sottoposti a ristrutturazione che non dispongono di spazi sufficienti per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche delle distanze previste nelle norme del P.R.G. vigente.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata in sede di richiesta dell'autorizzazione allo scarico da un tecnico abilitato, mediante relazione di calcolo. Sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 22/99 per quelli a base non acquosa.

#### **Art. 25 – Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali**

I limiti d'accettabilità stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,5,6,7,8,9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs 152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D. lgs 152/99.

L'autorità competente, in sede d'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto

#### **Art. 26 – Servitù di passaggio e di fognatura**

Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti e tronchi di fognatura, di scarico o di allaccio, oppure di spostare o riparare condotti già esistenti attraverso proprietà private e/o comuni ( in condominio ad esempio) e quindi fosse anche necessario il passaggio, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di condotto e di passaggio, a norma dei pertinenti articoli del Codice Civile, ed in seguito ad ordinanza del responsabile del servizio o del Sindaco.

L'indennità di fognatura per la concessione di passaggio nell'altrui proprietà, sarà attribuita e liquidata, in caso di controversie tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

#### **Art. 27 – Pretrattamento di scarichi particolari**

Le strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono attenersi alle disposizioni indicate dal D. Lgs 26 giugno 2000 n. 219. Lo scarico di acque reflue provenienti dalle suddette attività è disciplinato dal D. Lgs n. 152/99. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

#### **Art. 28 – Immissione provvisorie**

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, il gestore può permettere l'uso di una o più immissioni nella fognatura comunale, ove esista, a scarico provvisorio dei servizi igienici per gli operai addetti alle nuove costruzioni.

La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.

Il proprietario, o costruttore, deve allacciarsi ai suddetti servizi prima di uscire con la costruzione dal piano terra. Per la scelta degli scarichi, il proprietario, o costruttore, dello stabile deve fornire in tempo utile al gestore le necessarie indicazioni. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.

Qualora, per fatto del proprietario o costruttore dello stabile e con consenso del gestore, si debbano introdurre modificazioni agli attacchi nella fognatura pubblica di cui sopra, esse saranno eseguite dal proprietario o dal costruttore con le modalità concordate con i tecnici del gestore e previo versamento di una cauzione anch'essa preventivamente concordata.

### **Art. 29 – Corretto e razionale uso dell'acqua**

I proprietari o costruttori di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni e di nuova costruzione che intendono recapitare i propri scarichi nella pubblica rete fognaria sono tenuti a realizzare reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili e a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico nella rete fognaria, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ed al disposto della Legge 5 gennaio 1994 n. 36.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o il suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Negli stabilimenti industriali esistenti, già allacciati alla pubblica rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente, in relazione alla disponibilità di fonti d'approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto e dall'emungimento d'acque sotterranee.

Il gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni d'indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica rete fognaria e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

### **Art. 30 – Corrispettivo servizio di fognatura e depurazione**

I servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e alla depurazione delle acque di rifiuto costituiscono, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, quote di tariffa ai sensi dell'art. 13 e seguenti della Legge 5 gennaio 1994 n. 36.

Lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione ai sensi del D. Lgs 22/97, di cui al precedente art. 7, è sottoposto al pagamento di una tariffa stabilita dal gestore dell'impianto.

### **Art. 31 – Canone per le acque reflue domestiche**

La tariffa applicata sarà aggiornata periodicamente in funzione delle disposizioni di legge vigenti.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica rete fognaria e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione e alla manutenzione delle opere e degli impianti di depurazione.

L'utente può essere esentato, a domanda, dalla componente della tariffa riferita alla rete fognaria nel caso di assenza della rete stessa entro le distanze di cui al 2° comma dell'art. 8. In tale caso egli potrà essere richiesto dal Comune di produrre la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento degli scarichi attraverso la periodica attività di svuotamento e pulizia tramite ditta specializzata.

### **Art. 32 – Canone per le acque reflue industriali**

Per i servizi di cui all'art. 1, relativamente a scarichi da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali, è dovuta una quota di tariffa commisurata alla quantità dell'acqua scaricata nella pubblica fognatura.

Relativamente agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la parte quantitativa della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione, sarà determinata sulla base delle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell'art. 17, 5° comma della Legge 319/76, ai sensi dell'art. 62, comma 5 e seguenti, del D. Lgs 152/99.

Gli utenti che si approvvigionano da acquedotto privato, analogamente a quelli che hanno pozzi o sorgenti private, hanno ugualmente l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità stabilite.

Il canone di cui al presente articolo è determinato sulla base dell'autodenuncia della quantità e qualità delle acque scaricate che gli utenti sono tenuti a produrre al gestore, a norma dell'art. 17-bis della Legge 319/76, s.m.i., entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

La denuncia dovrà essere corredata di certificazione analitica per ogni scarico terminale relativo a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate rilasciata da un laboratorio abilitato o dall'ASL

### **Art. 33 – Riscossione della tariffa**

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, della Legge 498/92, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

### **Art. 34 – Oneri di istruttoria**

Gli oneri relativi all'istruttoria della domanda di autorizzazione, di cui al precedente art. 19, sono addebitati all'utente nei modi e nei termini indicati nel medesimo disposto.